



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

INTERDIZIONE TRATTO DI BANCHINA RUGGERO II

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

- VISTA** la richiesta per il rilascio del nulla osta presentata in data 09.04.2026, assunta a prot. n. 6067 del 13.04.2026, avanzata dal rappresentante legale della società AFRODITE PESCA s.r.l. proprietaria/armatrice del motopesca “Afrodite Pesca” iscritto al n. 388 delle Matricole della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, per lo sbarco/imbarco dell’apparato motore per manutenzione straordinaria presso l’Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c.;
- VISTA** l’autorizzazione rilasciata in data 14.04.2026 con la quale è stato autorizzato lo sbarco/imbarco per lavori di revisione dell’apparato motore dall’unità da pesca “Afrodite Pesca”;
- VISTA** la comunicazione datata 17.04.2026 avanzata dalla società AFRODITE PESCA s.r.l. proprietaria/armatrice del motopesca “Afrodite Pesca” iscritto al n. 388, con la quale è stata comunicata l’intenzione di voler procedere all’imbarco dell’apparato motore in data 20/04/2026;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2020 datata 24/11/2020 “Regolamento di Circolazione stradale in ambito portuale” Porto di Mazara del Vallo Ed. Nov. 2020” e ss.mm. e ii;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 29/2020 datata 27/11/2020 “Disciplina degli Accosti, della Navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara Del Vallo” e ss.mm. e ii;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione all’interno del porto nuovo di Mazara del Vallo.

RENDE NOTO

Che alle ore 12:00 circa del giorno 20/04/2026 e fino al termine delle operazioni, nella banchina Ruggero II, avverrà, mediante l’intervento di una gru della soc. F.Ili Monaco s.r.l., l’imbarco dell’apparato motore del motopesca denominato “Afrodite Pesca” iscritto al n. 388 delle Matricole della Capitaneria di porto di Mazara del vallo.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione dell’area interessata dalle operazioni)

A partire dalle ore 11.30 del 20/04/2026, e per tutta la durata delle operazioni di imbarco dell’apparato motore dal MP “Afrodite Pesca”, nella banchina Ruggero II è vietato:

- a) il transito e la sosta di persone e veicoli nell'area interessata dalle operazioni in questione, e per una distanza di sicurezza di 10 metri dai mezzi in opera;
- b) la navigazione e la sosta di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 10 metri dall'unità interessata dalle operazioni;
- c) ogni altra attività - nel raggio di 20 metri dall'area interessata dai lavori -, non espressamente autorizzata.

Le unità in transito in prossimità del motopesca "Afrodite Pesca" dovranno procedere con andatura di sicurezza, senza creare moto ondoso che possa compromettere la sicurezza delle attività in corso, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico/acustiche emesse dal personale impegnato nei lavori.

Le suddette unità, nello specifico, hanno comunque obbligo di comunicare via radio VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di porto, preventivamente, le proprie intenzioni di manovra all'interno del porto.

ART. 2

(Prescrizioni/obblighi per la società responsabile delle operazioni)

1. La società AFRODITE PESCA s.r.l. proprietaria/armatrice del motopesca "Afrodite Pesca" avrà l'obbligo di delimitare e segnalare opportunamente l'area a terra interessata dalle operazioni;
2. Prima dell'inizio e alla fine delle operazioni connesse con l'imbarco dell'apparato motore dovrà essere effettuata specifica comunicazione alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto;
3. La Società esecutrice dei lavori dovrà vigilare affinché sia interdetto l'accesso all'area delle operazioni alle persone e ai veicoli non coinvolte nell'attività suindicata;
4. Dovrà essere assicurato idoneo servizio di vedetta a bordo del MP per scongiurare indebiti avvicinamenti, lato mare, di unità in navigazione nei paraggi;
5. L'accesso sarà comunque consentito agli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria per consentire l'esercizio dei relativi compiti di vigilanza e controllo;
6. I mezzi utilizzati per i lavori dovranno essere muniti di ogni certificazione prevista dalle disposizioni di settore, regolarmente revisionati ed assicurati e condotti da personale munito delle prescritte abilitazioni;
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari o ritenuti opportuni per prevenire ogni forma di inquinamento e/o di danno all'ambiente;
8. Le operazioni dovranno essere immediatamente sospese laddove le condizioni di sicurezza non siano garantite, nonché su indicazione, anche verbale, nei casi di urgenza, da parte di personale di questa Autorità Marittima;
9. La Società esecutrice dovrà segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività, sospendendo, se del caso, le operazioni;
10. Al termine dei lavori l'area delle operazioni dovrà essere rimessa in pristino stato e pulita da eventuali detriti o rifiuti prodotti.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza viene emessa sotto i profili di competenza in materia di vigilanza e di polizia marittima e non esime la società AFRODITE PESCA s.r.l. dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

La Società esecutrice, con la notifica della presente Ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle disposizioni in essa contenute ed è da ritenersi responsabile, in solido con il legale rappresentante, con il comandante dell'unità e con gli eventuali altri soggetti individuati dalla legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti interessati o di terzi, inclusa la pubblica amministrazione, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopra elencate.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, sezione "Mazara del Vallo", all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

Mazara del Vallo, lì (vedasi protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
DI MAZARA DEL VALLO**

Stralcio aerofotografico del porto di Mazara del Vallo

